



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Il bonus 200 Euro per lavoratori autonomi e Professionisti
- Le criptovalute tra obblighi dichiarativi e monitoraggio



OTTOBRE 2022

INDICE

Soluzioni di Pratica Fiscale

Il bonus 200 Euro per lavoratori autonomi e Professionisti	03
Le criptovalute tra obblighi dichiarativi e monitoraggio	07
Le cause di esclusione per i modelli Isa 2022	20
La tassazione degli immobili patrimonio	25
Riversamento spontaneo dei crediti d'imposta da R&S indebitamente utilizzati: istanza da presentare entro il 31 ottobre	30

La segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

Il nuovo volto del lavoro, da fonte di guadagno a progetto di vita	36
--	----

Il bonus 200 Euro per lavoratori autonomi e Professionisti



A cura di Luca Malaman

Fino al 30 novembre è possibile richiedere l'indennità *una tantum* prevista dal D.L. n. 50/2022. Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e Professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS n. 103/2022.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda i lavoratori:

- iscritti alla gestione previdenziale artigiani;
- iscritti alla gestione previdenziale dei commercianti;
- iscritti alla gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all'indennità *una tantum* dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Se il lavoratore autonomo risulta iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

SOGGETTI ESCLUSI

Tra i soggetti esclusi figurano:

- imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, per l'attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale;
- lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell'attività non è prevista l'apertura di partita Iva.

Sono esclusi dall'indennità gli amministratori di Srl iscritti alla gestione separata, dal momento che il bonus spetta ai Professionisti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, mentre gli amministratori di società di capitali sono titolari di reddito assimilato a lavoro dipendente.

Sono esclusi anche i soggetti iscritti che pur iscritti ad una gestione previdenziale siano anche titolari di reddito di pensione.

REQUISITI

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 Euro, i requisiti richiesti sono:

- reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 Euro nel periodo d'imposta 2021.

Il valore da prendere in considerazione è dato dalla sommatoria dei redditi, per l'anno 2021, esposto nel modello Redditi PF 2022 al rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN 2).

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015	3	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
			,00		,00		00		00	,00
RN2	Deduzione per abitazione principale								,00	
RN3	Oneri deducibili								,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)									,00
RN5	IMPOSTA LORDA									,00

Sono compresi quindi anche i redditi prodotti dai contribuenti forfettari e i redditi assoggettati a cedolare secca. Non vengono considerati i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate a tassazione separata.

L'importo dei contributi previdenziali che deve essere sottratto dal reddito indicato al rigo RN1 col.1 si riferisce ai contributi effettivamente pagati nel 2021 ed indicati al rigo RP21.

Alcune categorie di redditi non rientrano nel rigo RN1 colonna 1, ma devono comunque essere considerate nel conteggio del reddito, ad esempio:

- i compensi a favore degli sportivi dilettanti che sono esposti nella dichiarazione dei redditi solo se di importo superiore a 10.000 Euro;
- il reddito dei contribuenti in regime di vantaggio.

I contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2021 non dovranno effettuare alcuna riparametrazione del reddito, in quanto il reddito da considerare è sempre quello indicato nel quadro RN.

Nel caso di un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 Euro, l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 Euro.

La richiesta dell'ulteriore indennità dei 150 Euro va effettuata all'interno della domanda dei 200 Euro, si dovrà attestare di avere tutti i requisiti che danno diritto all'indennità di 200 Euro e di avere percepito un reddito inferiore a 20.000 Euro.

- non aver fruito del bonus 200 Euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto "Aiuti" (per lavoratori dipendenti e pensionati);
- alla data del 18 maggio 2022:
 - essere già iscritti alla gestione autonoma;
 - non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti;
 - essere titolari di partita IVA attiva;
 - aver versato almeno un contributo nella gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020.

Rientrano tra i beneficiari dell'agevolazione anche i soggetti che pur non avendo una regolarità contributiva, abbiano provveduto ad effettuare un singolo pagamento, anche in misura parziale

I contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie entro il 18 maggio 2022, non sono soggetti a questo requisito.

Per i soggetti coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale.

Per i soci e associati degli studi associati la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società o studio associato presso cui operano.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online “Indennità una tantum 200 Euro – Domanda” sul sito dell’INPS, autenticandosi con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS),

L’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il numero verde dell’INPS.

La compilazione della domanda è molto veloce: è necessario selezionare i requisiti richiesti, inserire il codice IBAN per l’accredito e, per le richieste alle casse di previdenza professionali, allegare il documento di identità.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI – INPS

Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni amministrative e/o penali che possono derivare dalla presentazione della domanda con dati inesatti, infedeli o mendaci e delle conseguenze penali, civili ed amministrative, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per chi rende dichiarazioni false, dichiaro sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa dettata per la indennità da me richiesta e, in particolare, come previsto ex articolo art.1-quater dl 228/2021 dichiaro:

- ☒ di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’art. 33, del DL 50/2022 come disciplinato dal DM del 19 agosto 2022;
- ☒ di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione diretta alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50;
- ☒ di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50;
- ☒ di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50 alla gestione previdenziale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la quale richiedo l’indennità, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- ☒ nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- ☒ di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo – come definito dall’articolo 2 del DM 19 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 224 del 24/9/2022 – superiore all’importo di 35.000 euro;
- ☒ di essere a conoscenza che l’INPS procederà alle verifiche ed ai controlli di rito, nonché sono consapevole che con la sottoscrizione e presentazione della presente domanda, comunque autorizzo, ove occorra, il predetto Istituto ad effettuare ogni opportuna verifica e controllo in relazione ai dati, informazioni ed attestazioni contenute nel presente modulo;
- ☒ di essere consapevole che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese o dei dati forniti, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera o dei dati inesatti o infedeli, nonché del conseguente obbligo di restituire all’INPS quanto indebitamente percepito, ferma restando ogni altra sanzione e conseguenza di legge.

Dichiaro altresì

- ☒ di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo – come definito dall’articolo 20 del decreto-legge 144/2022 – superiore all’importo di 20.000 euro.

Dichiarazioni privacy

- ☒ Dichiaro di aver letto l’informativa alla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa.

CASSA PREVIDENZA

Autodichiarazione

La sottoscritta Dott.ssa [REDACTED], nata il [REDACTED] a VERONA (prov. VR) codice fiscale [REDACTED], iscritta all'Ordine di VERONA,

IN QUALITA' DI ISCRITTO ALLA CASSA CHIEDE L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' UNA TANTUM DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.L. DEL 19/08/2022.

A tal fine, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché alla decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.,

DICHIARA

A. di non essere iscritto contemporaneamente alla CNPADC e ad una delle gestioni previdenziali dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ^①;

B. di essere libero professionista:

☒ non titolare di pensione;

☐ titolare di pensione con decorrenza successiva al 30/06/2022;

C. di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 ^②;

D. di aver percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo:

☒ non superiore all'importo di 20.000 ^③ euro;

☐ superiore all'importo di 20.000 ^③ euro e fino all'importo di 35.000 ^③ euro;

E. nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali di cui al D.Lgs.509/94 e D.Lgs.103/96, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

☒ Confermo quanto sopra dichiarato ai punti A, B, C, D ed E

☒ Sono a conoscenza che l'indennità una tantum di cui al comma 1 dell'art.33 del D.L. 50/2022 è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del citato D.L. 17 maggio 2022, n.50.

Le criptovalute tra obblighi dichiarativi e monitoraggio



A cura di **Natalia Butucel**

Ormai da qualche anno abbiamo maturato una certa confidenza con il termine Bitcoin. A volte per spiacevoli fatti, che richiedono pagamenti in Bitcoin, connessi agli hackeraggi dei sistemi dei nostri uffici, a volte perché investiti dall'entusiasmo di qualche avventore che ha accumulato soddisfazioni sonanti col trading online. Ma il Bitcoin non è che una delle tante monete elettroniche. Prima della creazione del Bitcoin, esistevano già vari esempi di valute elettroniche online, ma nessuno di essi era riuscito ad attrarre molto interesse o ad affermarsi sui mercati finanziari. Grazie alla tecnologia blockchain, il mondo ha dovuto iniziare a “fare i conti” con i Bitcoin, prima, e con le altre criptovalute, dopo. Oggi esistono circa 4.500 criptovalute. Ma cosa sono le Criptovalute e perché ce ne dobbiamo occupare nella redazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche?

COSA SONO LE CRIPTOVALUTE

Le criptovalute sono valute elettroniche che utilizzano la crittografia, una tecnica per codificare i dati rendendoli illeggibili a chiunque non abbia una password. Grazie alla crittografia, le criptovalute sono praticamente impossibili da falsificare, sebbene la loro sicurezza dipenda anche da molti altri fattori.

Le moderne criptovalute sono sistemi decentralizzati basati sulla tecnologia blockchain, cioè su una struttura di database “distribuito”.

Nel mondo delle criptovalute, la blockchain costituisce un registro pubblico delle transazioni crittografate, mantenuto e aggiornato da migliaia di persone in tutto il mondo. Le transazioni sono anonime, ma disponibili al pubblico. Il Bitcoin e altre criptovalute (dette altcoin) rappresentano un possibile futuro del denaro, con una crescente percezione della loro capacità di cambiare radicalmente il sistema economico globale, e chiunque opera nel sistema economico non può non conoscerle.

La rapida notorietà e diffusione delle criptovalute non è stata seguita da un'adeguata regolamentazione dal punto di vista normativo. Nel nostro ordinamento, infatti, al momento non esiste una disciplina organica relativa al trattamento giuridico e fiscale delle criptovalute.

Le uniche definizioni rinvenibili nel panorama nazionale possono essere così sintetizzate:

1. il **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, all' art. 1, comma 2, lett. qq)** (in attuazione della direttiva UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), ha espressamente definito la valuta virtuale come
“rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica e non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale; essa è utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”;

2. la **Banca d'Italia con la nota del 30 gennaio 2015** ha definito le criptovalute come
“registrazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente...”

LE IMPOSTE DIRETTE: PRINCIPALI QUESTIONI INTERPRETATIVE

Nell'ordinamento nazionale, il legislatore italiano ha inserito una propria regolamentazione del fenomeno delle criptovalute mediante il D.Lgs. 90/2017, con specifico riferimento all'ambito relativo all'antiriciclaggio. Tale ultimo decreto ha difatti modificato, con efficacia dal 04/07/2017, il D.Lgs. 231/2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo. Il testo “aggiornato” del D.Lgs. 231/2007, attualmente in vigore, contiene infatti la definizione di valuta virtuale e regola l'attività dei prestatori di servizi relativi a quest'ultima, sotto il profilo dell'estensione di alcuni obblighi già previsti per altri operatori del settore finanziario.

Il legislatore italiano ha fornito un'ulteriore definizione di valuta virtuale, tramite l'approvazione del D.Lgs. 184/2021 (decreto attuativo della direttiva europea contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dal contante), che è la seguente:

*“rappresentazione di valore digitale che non è emessa o **garantita** da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente ad una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.*

Un passaggio essenziale è stato chiedersi come trattare le criptovalute, quale nuova manifestazione di strumento finanziario in grado di pervadere il sistema economico. Le possibili qualificazioni delle criptovalute risultano essere le seguenti:

1. valute estere;
2. strumenti finanziari;
3. beni immateriali.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria italiana non ha fornito una propria definizione ma sembra aver aderito alla tesi secondo cui le criptovalute possono essere assimilate a valute estere, quanto meno per gli effetti impositivi.

MONITORAGGIO FISCALE: COMPILAZIONE QUADRO RW

La detenzione di criptovalute è sottoposta a monitoraggio fiscale.

L'articolo 4 del D.L. 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono all'estero attività finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale: si tratta del cosiddetto monitoraggio fiscale e l'obbligo dichiarativo si estingue con la compilazione del quadro RW del modello Redditi di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ha trattato il tema in una risoluzione, la n. 72/2016, e in alcune altre risposte a interpellanti, tra cui l'ultima, la risposta n. 788 del 2021. Partendo dalla presunzione che le valute virtuali siano equiparabili alle valute estere, si esprime a favore della riconducibilità di tale fattispecie nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale. Ampliando il perimetro d'applicazione dell'obbligo dichiarativo, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che:

“sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.

ATTENZIONE

L'assimilazione ha come conseguenza il fatto che la detenzione di criptovalute, così come di valute estere, fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi, dedicato al monitoraggio fiscale.

L'Agenzia delle Entrate in occasione della risposta all'Interpello 788/2021 fornisce alcune informazioni utili in relazione al monitoraggio fiscale nel caso di detenzione di criptovalute. Nello specifico l'Agenzia precisa che:

“le valute virtuali non sono soggette all’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari”.

CRIPTOVALUTE**COMPILAZIONE QUADRO RW****SÌ****PAGAMENTO IVAFE****NO**

Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato *“Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”*, del modello Redditi PF 2022, vanno compilate le colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute.

Colonna 1 “Codice titolo possesso”	Indicare il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1. proprietà 2. usufrutto 3. nuda proprietà 4. altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
Colonna 2 “Vedere istruzioni”	Compilare indicando il codice: 1. se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente 2. se il contribuente risulta il titolare effettivo
Colonna 5 “Quota di possesso”	Indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero
Colonna 6 “Criterio determin. valore”	Indicare il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: 1. valore di mercato 2. valore nominale 3. valore di rimborso 4. costo d'acquisto
Colonna 7 “Valore iniziale”	Indicare il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività
Colonna 8 “Valore finale”	Indicare il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività
Colonna 18 “Vedere istruzioni”	Indicare un codice per segnalare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero (possibili valori 3, 4 o 5): • codice 3: compilazione quadro RT • codice 4: compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT • codice 5: nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza
Colonna 20 “Solo monitoraggio”	Barrare la casella monitoraggio fiscale

In merito al controvalore in euro da indicare, la citata risposta a Interpello 788/2021 riporta che:

“ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valute virtuali vendute in corso”.

Quindi, al fine di recuperare questa informazione sarà opportuno memorizzare, anche con uno screenshot in tempo utile, il cambio indicato al 31.12 dal sito dove il contribuente ha effettuato gli investimenti di valuta virtuale.

ATTENZIONE

Le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente, saranno anche interessate le seguenti colonne.

Colonna 3 “Codice individuazione bene”	inserire il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”
Colonna 4 “Codice Stato estero”	non compilare, in quanto il campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali
Colonna 20 “Solo monitoraggio”	flaggare, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE

ATTENZIONE

Le valute virtuali non sono soggette all’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFAE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari.

Esempio di compilazione

Codice: titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice: individuaz. bene	Codice: Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	1	14		100	1	5.221,00	3.477,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFAE)		IVAFAE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
,00				,00		,00	
RW1		IVAFAE dovuta		IVAFAE dovuta		IVAFAE dovuta	
14		15		16		17	
,00		,00		,00		,00	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri coinvestitori		Codice fiscale altri coinvestitori		Codice fiscale altri coinvestitori	
21		22		23		24	

Aspetto sanzionatorio

Un altro aspetto rilevante, in merito alla compilazione del quadro RW, è quello sanzionatorio. La norma (articolo 5 del D.L. 167/1990) stabilisce che la violazione dell’obbligo dichiarativo risulta punita con la sanzione dal 3 al 15 per cento degli importi non indicati, penalità che viene raddoppiata nel caso le attività vengano detenute nei Paesi cosiddetti “black list”.

Ma, nel caso delle criptovalute, di cui il possessore detiene la chiave privata, come si può applicare una sanzione riferita alla territorialità di uno Stato quando le stesse non hanno alcun legame con il predetto territorio? Questa

riflessione testimonia "l'erroneità" delle indicazioni del legislatore in base alla quale le criptovalute dovrebbero essere riportate in ogni caso nel quadro RW.

LE IMPOSTE DIRETTE: QUADRO RT

La Risoluzione n. 72/E/2016 va presa in considerazione ai fini della compilazione del quadro RT. Tale documento di prassi, assimila ai fini fiscali le valute virtuali alle valute tradizionali estere. Per questo motivo è necessario tenere a mente quanto indicato nell'articolo 67 del DPR n. 917/86:

- costituiscono redditi diversi di natura finanziaria "le plusvalenze [...] realizzate mediante cessione a titolo oneroso [...] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti". Per cessione a titolo oneroso si intende anche "il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente" (comma 1, lett. c-ter);
- "Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata **secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento** sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui" (comma 1-ter).

Per valutare se la plusvalenza realizzata con la conversione in euro delle criptovalute (cessione a pronti) sia fiscalmente rilevante, occorre verificare che si sia avuto il superamento del limite di giacenza previsto dall'art. 67 comma 1-ter del TUIR (51.645,69 euro). Limite in conseguenza del quale assumono rilevanza tutte le cessioni di valuta effettuate nel periodo d'imposta.

A tal fine si evidenzia che:

- il controvalore in euro delle monete virtuali dev'essere calcolato sulla base del cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, ossia il cambio del 1° gennaio dell'anno nel quale si verifica la cessione;
- la soglia di giacenza di euro 51.645,69 riguarda i depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente;
- l'Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 956-39/2018 ha affermato che la giacenza va verificata rispetto all'insieme dei *wallet* detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia di *wallet* e, nel caso, occorre sommare anche il valore in euro delle altre valute estere tradizionali detenute su depositi e conti correnti.

Esempio di calcolo della giacenza

In data 1° gennaio anno "n" un soggetto ha acquistato 10 bitcoin al tasso di cambio BTC/EUR di 900. A dicembre dello stesso anno vengono convertiti in euro i 10 bitcoin al tasso di cambio BTC/EUR di 16.000 realizzando una plusvalenza di 151.000 euro ($10 \times 16.000 - 10 \times 900$).

Ipotizzando che il contribuente non fosse titolare di altre valute estere la plusvalenza non è fiscalmente rilevante, non essendo stato superato il limite della giacenza dell'art. 67, comma 1-ter TUIR (**calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento**).

Tuttavia, se nello stesso anno il soggetto avesse avuto anche un deposito di dollari pari a 50.000 euro la soglia sarebbe stata superata ($50.000 + 10 \times 900 = 59.000 >$ del limite di 51.645,69 euro).

Determinazione della plusvalenza da cessione

Ai fini del calcolo della plusvalenza è necessario confrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (accreditata sul *wallet* della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisto della stessa. L'aspetto da evidenziare è che la plusvalenza si realizza ai fini fiscali per il solo fatto di cedere la valuta virtuale, indipendentemente dal fatto che il controvalore realizzato sia costituito da valuta FIAT, oppure da criptovaluta. Pertanto, anche i passaggi da una criptovaluta all'altra sono rilevanti ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile.

ATTENZIONE

Su questo preciso aspetto, visto l'assenza di una normativa di riferimento, ci sono correnti di pensiero opposte. La tassazione della plusvalenza dovuta alla cessione cripto su cripto (che tecnicamente risulta maturata ma non realizzata!) viene considerata da una parte della dottrina come palese violazione del principio di parità di trattamento e di capacità contributiva.


Si precisa che per la determinazione della plusvalenza occorre applicare la disposizione di cui all'art. 67 comma 1-*bis* TUIR, per effetto della quale si considerano cedute per prime le criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out).

Esempio di calcolo della plusvalenza – Metodo Lifo

Un soggetto ha acquistato 5 bitcoin al tasso BTC/EUR di 1.000,00. Il mese successivo acquista 3 bitcoin al tasso di 2.000,00. Nel mese di agosto ha convertito in euro 4 bitcoin al cambio di 10.000,00. Ipotizziamo che in questo caso la soglia della giacenza risulta superata. La plusvalenza realizzata – fiscalmente rilevante – è Metodo Lifo: Plusvalenza: $4 \times 10.000 - (3 \times 2.000 + 1 \times 1.000) = 40.000 - 7.000 = 33.000$

L'importanza del valore di carico nella determinazione della plusvalenza tassabile

Come si è visto nell'esempio numerico precedente l'eventuale plusvalenza tassabile (una volta verificato il superamento della soglia di cui all'art. 67 del TUIR), è data dalla differenza tra:



Dalla differenza tra questi due valori emerge la plus/minusvalenza da indicare nel quadro RT del modello Redditi PF. Da questi elementi è possibile partire per fare qualche ragionamento sulla situazione. Infatti, l'analisi dell'imponibilità delle plusvalenze deve partire dalla verifica del superamento della soglia di rilevanza dell'art. 67 del TUIR. Immaginando che un soggetto in un ipotetico anno "n" non superi la soglia, che cosa accade qualora questi decida di vendere tutto il suo portafoglio di valute virtuali per ricomprarlo il giorno successivo?

In buona sostanza in ipotesi di prezzi stabili (più o meno) da un giorno all'altro l'operazione potrebbe sembrare quasi illogica. Tuttavia, per come oggi è strutturata la normativa, potrebbe portare un grande vantaggio. Infatti, con questa operazione cambiano i valori di carico delle valute detenute, che non saranno più quelli precedenti (magari più bassi) ma quelli derivanti dall'operazione di riacquisto. Ottenere valori di carico più elevati comporta poi un calcolo dell'eventuale plusvalenza (che magari maturerà l'anno successivo, al superamento della soglia) con un risparmio di imposta.

Proviamo a chiarire il ragionamento con un esempio. Ipotizziamo di avere a disposizione 5 unità di valuta virtuale al valore di carico di 10.000 euro. In un anno dove la soglia di rilevanza per la tassazione (art. 67 del TUIR) non viene superata, il soggetto decide di vendere la sua unità di valuta virtuale che ha nel frattempo raggiunto il valore di 12.000 euro.

Nell'operazione si sarebbe realizzata una plusvalenza di 10.000 euro (60.000 – 50.000). Tuttavia, come detto, per il mancato superamento della soglia non è imponibile fiscalmente. Ora, ipotizziamo che il giorno successivo il soggetto riacquisti 5 unità di quella stessa valuta virtuale per 12.500 euro. L'anno successivo "n+1" il soggetto supera la soglia ed effettua un'operazione di cessione complessiva del suo portafoglio. Il valore di vendita è

di 15.000 euro. In questo caso la plusvalenza tassabile è di 12.500 euro (75.000 – 62.500). Tale plusvalenza è sicuramente più bassa di quella che avrebbe avuto lo stesso soggetto se avesse venduto senza l'operazione intermedia perché il valore di carico sarebbe stato 50.000 euro, invece che di 62.500 euro.

ATTENZIONE

Non è possibile affermare che tale scelta operativa sia perfettamente in linea con la norma, ma sicuramente in questo momento mancano i chiarimenti di prassi che dovrebbero confermare o negare se comportamenti di questo tipo siano ad oggi permessi o meno. Il consiglio è quello di prestare la massima attenzione all'evoluzione della normativa.

La compilazione del quadro RT per le criptovalute

Nel quadro RT, in corrispondenza della sezione dedicata alle plusvalenze soggette ad applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% si deve indicare:

il valore complessivo delle valute cedute nel corso dell'anno valorizzate al cambio del giorno di cessione

RT21 – Redditi PF 2022

il valore complessivo delle valute acquistate, utilizzando il metodo "LIFO" (last in, first out), per la determinazione dei valori di acquisto delle valute cedute


RT22 – Redditi PF 2022

Il costo di acquisto della moneta, se non documentabile, può essere calcolato. Nel caso è necessario dividere l'importo del bonifico effettuato all'exchange per il numero di criptovalute acquistate.

Da questa differenza, qualora emerga una plusvalenza deve essere assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva del 26%. Il versamento dell'imposta avviene con la scadenza ordinaria di pagamento delle imposte sui redditi (attualmente il 30 giugno). Il codice tributo da utilizzare con modello F24 è il seguente:

Codice tributo → 1100 – *Imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.*

[← Pagina Precedente](#)

Tipo Contribuente	Tipo Imposta	Contesto d'uso	Tipo Adempimento	Descrizione	Codice Tributo	Come compilare il modello F24
Contribuente per imposte proprie	Imposte sostitutive	Per autoliquidazione		Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e qualificate	1100	

Anno di imposta → l'anno di imposta da indicare è quello oggetto di dichiarazione.

← Pagina Precedente

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE E QUALIFICATE

Sezione modello F24 da compilare: **ERARIO**

L'importo a debito può essere versato in forma rateale
Riferimento Normativo: D.Lgs. 461 del 9/9/1997 Art. 5

ESEMPIO 1: importo da versare

I dati proposti nell'esempio sono solo a titolo esemplificativo

Importo:	6.000,00 Euro
Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento:	2022
Numero di rate prescelto:	6
Pagamento della prima rata di:	1.000,00 Euro

SEZIONE ERARIO												
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	codice tributo		rateazione/regione/prov./messe rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati		SALDO (A - B)	
	(1)	1100	(2)	0106	(3)	2022	(4)	1.000,00	(6)			
codice ufficio			codice atto		TOTALE		A	(8)	B	(7)	(8)	
(9)			(10)									

(1) codice tributo:	indicare 1100
(2) rateazione/regione/prov./messe rif:	rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell'esempio 0106 N.B.: in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101
(3) anno di riferimento:	Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell'esempio 2022
(4) Importi a debito versati:	indicare l'importo a debito, nell'esempio 1.000,00
(5) Importi a credito compensati:	non compilare
(6) TOTALE A:	somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B:	somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A - B):	indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)
(9) codice ufficio:	non compilare
(10) codice atto:	non compilare

La gestione e compensazione delle minusvalenze

Che cosa succede fiscalmente se nell'anno si sono realizzate solo minusvalenze da cessione di valute virtuali? Se nell'anno, una volta superato i limiti di cui all'art. 67 del TUIR (51.645,69), sono state realizzate esclusivamente delle minusvalenze, non si ha alcun obbligo di dichiararle ai fini fiscali.

Tuttavia, può esserci un vantaggio nel compilare il Quadro RT del modello Redditi PF anche in caso di realizzazione di sole minusvalenze. Infatti, tali minusvalenze possono essere utilizzate nell'esercizio in corso e nei quattro successivi per la compensazione con altre plusvalenze realizzate dal contribuente. Inoltre, le plusvalenze in oggetto possono essere compensate, oltre che con le minusvalenze della stessa specie (derivanti dalla cessione di criptovalute), anche con i minusvalori realizzati ai sensi delle lett. c, c-bis, c-ter, c-quater, del comma 1, dell'art. 67 del TUIR. Tra questi si segnalano quelli derivanti dalla vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate, dalla cessione o chiusura di contratti derivati, etc. Infatti, a norma dell'art. 68, comma 5 del TUIR, i redditi di cui alle lettere da c, a c-quinquies del comma 1 dell'art. 67 TUIR costituiscono un'unica massa indistinta all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le minusvalenze. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Plusvalenza da cessione a termine di valute virtuali

Diversamente dalla cessione a pronti, la cessione a termine può essere definita come la cessione mediante la quale il compratore si impegna a pagare al venditore un importo fisso di un'altra valuta. Entrambi gli importi sono pagati ad una data futura concordata. Né il venditore, né l'acquirente hanno il diritto o l'obbligo di ricevere o fare pagamenti prima della scadenza prevista contrattualmente.

Contrariamente a quanto previsto per la cessione a pronti di valuta, la cessione a termine è tassata indipendentemente dagli importi e dai giorni di detenzione.

In virtù di un contratto finanziario specifico, non si applica il vincolo del superamento della giacenza media (art. 67, comma 1, lett. c-*quater*).

Esempio di compilazione

SEZIONE II		Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	
RT21	Totale dei corrispettivi		,00
RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²)		,00
RT23	Plusvalenze (RT21 - RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)	,00	,00
RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹ ,00 Sez. I ² ,00 Sez. III ³ ,00)		,00
RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹ ,00)		,00
RT26	Differenza (RT23 col. 2 - RT24 col. 3 - RT25 col. 2)		,00
RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)		,00
RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA		,00
RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato		,00

ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI CREDITIZI (OAM)

Una novità di rilievo, nel campo dei prestatori di servizi nell'ambito delle valute virtuali, la incontriamo con l'entrata in vigore del Decreto Legge 13 gennaio 2022. Con predetto decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con l'intento di andare a regolamentare il mondo delle valute digitali, istituendo una sezione speciale del registro dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) che dovrà essere popolata da chi presta servizi di criptovalute.

Nell'ambito del medesimo decreto il legislatore ha fornito una definizione esatta di “prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle criptovalute” all'art.1 c.2 lettera b) definendoli:

“ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute”; la norma alla successiva lettera c) dell'art.1 c.2 definisce “prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

Il decreto, oltre a dare una definizione di criptovaluta, mutuata da quella precedentemente vista, prevede l'istituzione di una sezione speciale del registro OAM, a cui potranno accedere esclusivamente i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17-bis c.2 del D.Lgs. 13 agosto 201 n. 141.

Gli operatori in possesso dei requisiti hanno dovuto, entro sessanta giorni dal 18 maggio 2022, effettuare una comunicazione telematica all'OAM, tale comunicazione costituisce condizione per poter esercitare l'attività.

Ogni soggetto iscritto nell'apposita sezione del registro OAM dovrà comunicare le informazioni indicate nell'allegato 1 del decreto 13 gennaio 2022, quali:

quanto ai dati identificativi del cliente	quanto ai dati relativi all'operatività complessiva per singolo cliente
<ul style="list-style-type: none"> • cognome e nome • luogo e data di nascita • residenza • codice fiscale/partita IVA, ove assegnato • estremi del documento di identificazione 	<ul style="list-style-type: none"> • controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente; • numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente; • numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente; • numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente; • numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

La trasmissione di tutti i dati raccolti dagli operatori dovrà essere inviata all'OAM con cadenza trimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso organismo con propri atti attuativi.

I NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)

Nell'ultimo anno è cresciuta tantissimo la popolarità dei **Non Fungible Token** o più brevemente **NFT**, soprattutto in alcuni settori quali la moda, il gaming, lo sport e l'arte.

La definizione di NFT è quella di "rappresentazione digitale - che può essere trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente - la quale incorpora un diritto su un asset non fungibile o, comunque scarso".

Chi possiede un NFT è titolare di un certificato digitale, inserito in una blockchain, che gli permette di esercitare un diritto, che può essere di proprietà intellettuale, di esposizione, ecc. su uno specifico bene (digitale o materiale) o su un particolare tipo di servizio.

Per capire la funzione degli NFT dobbiamo rifarci al mondo digitale, alla rete, dove possiamo trovare qualsiasi

oggetto, opere d'arte, marchio, per i quali risulta difficile dimostrarne la proprietà o un diritto di utilizzo, in quanto nel web tutto è imitabile e riproducibile. Tramite però il processo di tokenizzazione, tutto questo è possibile, riusciamo cioè a rendere unico ed esclusivo un prodotto o un servizio.

Il processo di tokenizzazione, in sintesi, è la trasformazione di un diritto che si ha su un bene, in un token digitale, e questo avviene tramite uno smart contract. Se volessimo semplificare maggiormente il processo di tokenizzazione potremmo dire che è la correlazione tra il bene e il token.

ATTENZIONE

Per quanto riguarda gli NFT, vista la loro giovane età, il legislatore italiano non è ancora intervenuto a regolarne né il processo di creazione – commercializzazione – utilizzo – rivendita e neppure gli aspetti che riguardano la proprietà intellettuale.

L'assenza di una normativa riguardante gli NFT costringe il contribuente, e il relativo consulente, ad avere come riferimento per la tassazione il solo fatto economico, con tutte le difficoltà che ne derivano.

Per quanto riguarda le persone fisiche che non svolgono attività d'impresa o lavoro autonomo, dovremo indagare se, il plusvalore dato dalla vendita dell'NFT dia origine ad un reddito diverso, ex art. 67 c.1 lettera i) **“redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”**.

DISEGNO DI LEGGE N. 2572 DEL 30 MARZO 2022

Nel ddl depositato al Senato tutte le criptovalute sono equiparate a valute estere: niente tassazione sugli scambi ma solo su conversioni in valuta tradizionale che superino la soglia di 51.600 euro oltre i sette giorni consecutivi.

I dettagli e le conseguenze

Il disegno di legge n. 2572 si compone di due soli articoli:

- l'art. 1 si prefigge di uniformare la definizione di “valuta virtuale” all'interno dell'ordinamento;
- l'art. 2 prevede alcune misure fiscali in materia di valute virtuali.

Innanzitutto, il ddl criptovalute conferma in via di principio gran parte degli orientamenti già manifestati dall'Agenzia delle Entrate in precedenti pronunce di prassi.

Infatti, il ddl andrebbe a integrare il comma 1-ter dell'articolo 67 del TUIR, il quale attualmente prevede in sostanza che le plusvalenze derivanti dalla cessione a pronti di valute estere concorrano a formare il reddito solo a condizione che la giacenza media delle stesse sia superiore a euro 51.645,69 (i “vecchi” cento milioni di lire, in sostanza) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.

L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto in passato che la cessione di valute virtuali dovesse essere assimilata a quella di valute estere “tradizionali” (c.d. valute FIAT), e quindi estendendo l'applicazione di quanto sopra alla cessione di criptovalute.

Il ddl non si discosta da tale impostazione, ma integra il comma 1-ter in parola con alcune ulteriori disposizioni, secondo cui:

1. *“le plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui”;*
2. *“per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini di cui al secondo periodo, avendo riguardo al cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali”*

o, in assenza, al cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente".

Con riferimento al primo periodo, si può notare come il tenore letterale sia molto simile al vigente comma 1-ter, per cui il regime fiscale sarebbe sostanzialmente analogo a quello evincibile dalle attuali linee guida fornite dall'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, il ddl reca alcune novità e alcune conferme di orientamenti della dottrina e degli operatori molto importanti rispetto all'impostazione attuale.

In primo luogo, stabilisce espressamente che hanno rilevanza fiscale soltanto le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e pertanto non hanno rilievo fiscale le conversioni tra una criptovaluta e un'altra, ovvero sia i c.d. *"crypto-to-crypto trades"*: la tassazione avverrà quindi solo nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali, realizzando in quel momento la plusvalenza imponibile.

Tale aspetto è molto importante, in quanto l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi sembra attribuire rilevanza fiscale anche alle conversioni di una criptovaluta con un'altra criptovaluta, e ciò era stato (ed è) oggetto di un vivace dibattito in dottrina. È pertanto molto positivo che il decreto intervenga espressamente in relazione a tale questione, dissipando i dubbi e le incertezze degli operatori.

Inoltre, il ddl interviene anche in relazione al fatto che, mentre nel caso delle valute "tradizionali" l'approssimarsi della soglia di 51.645,69 euro può essere considerata in maniera (relativamente) agevole, a causa del fatto che, di regola il rapporto di cambio tra valute FIAT non è estremamente volatile, nel caso delle criptovalute il valore - soglia può essere superato (anche di molto), ad esempio, per qualche settimana, e poi successivamente ridiscendere precipitosamente sotto il limite.

Questa questione sembrerebbe aver trovato un chiarimento, in quanto il ddl al riguardo fa espresso riferimento al costo o al valore di acquisto tassato per il contribuente, per cui le successive variazioni di valore verrebbero ad essere sterilizzate. Ciò è senz'altro positivo, anche se in realtà si avrebbero alcuni effetti paradossali legati all'andamento del "peculiare" mercato delle criptovalute, andando a discriminare la tassabilità o meno della plusvalenza solo in ragione del valore di carico dell'asset.

Ddl: la tassazione delle operazioni di *earning*, *staking* e *farming*

Nel regime delle operazioni di *staking*, di *farming* e simili, in estrema sintesi, si impiega una criptovaluta al fine di ottenere una rendita passiva, solitamente corrisposta nella stessa criptovaluta messa a rendita, oppure in un'altra criptovaluta.

Nel ddl tali rapporti si inseriscono nel novero di quelli **produttivi di redditi di capitale**, mediante l'integrazione dell'articolo 44 del TUIR, e più in dettaglio nell'ambito degli interessi e degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Infatti, l'articolo 2 del ddl prevede che tra i redditi di capitale siano inseriti anche *"i rapporti attraverso cui possono essere gratuitamente acquisite, a qualunque titolo, valute virtuali"*.

Ora, ricondurre in ogni caso l'acquisizione "gratuita" di criptovalute, a qualunque titolo, al novero dei redditi di capitale è chiaramente una semplificazione, tuttavia, è una semplificazione utile e che consente di snellire il trattamento fiscale a beneficio del contribuente, per cui sembra potersi valutare positivamente.

Inoltre, anche in questo caso, secondo la relazione al ddl la rilevanza fiscale di tali proventi sarebbe rinviata al momento della conversione in valuta FIAT, poiché, come già descritto in precedenza, il ddl prevede l'irrilevanza fiscale di quelle *"operazioni che consentono di acquisire gratuitamente, a qualunque titolo, valute virtuali"*, rinviando anche in tal caso la manifestazione di ricchezza imponibile al momento del "ritorno" alle valute FIAT.

Ddl: le modifiche sul monitoraggio fiscale

Punto decisamente molto apprezzabile del ddl sono le modifiche in relazione al tema del monitoraggio fiscale. Infatti, secondo l'attuale interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, la natura giuridica di "valuta estera"

comporta che, qualora un contribuente sia detentore di valute virtuali, sia tenuto a rispettare la disciplina dettata in tema di monitoraggio fiscale.

Pertanto, secondo questo orientamento, il contribuente è tenuto a dare indicazione delle criptovalute possedute nella dichiarazione annuale dei redditi, mediante compilazione del quadro RW.

Il decreto conferma questa impostazione di fondo ma ne prevede alcune modifiche: il mancato obbligo di monitoraggio è consentito se il costo o il valore di acquisto complessivo delle criptovalute possedute nel corso del periodo d'imposta non è superiore a 15.000 euro, in maniera simile a quanto avviene per i conti correnti e depositi esteri.

Inoltre, ai fini dell'IVAFAE, si conferma l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui le valute virtuali non sono imponibili ai fini di tale imposta.

Non si può che valutare positivamente l'espresso riconoscimento in via legislativa del regime fiscale, precedentemente enunciato solo da documenti di prassi amministrativa, soprattutto nell'ottica di una maggiore certezza sia per l'Amministrazione finanziaria sia per il contribuente.

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

Gli interventi legislativi in ambito di criptovalute finora attuati, sono connessi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e quindi sono strettamente legati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio a carico di particolari operatori economici. Il provvedimento del 2019, accogliendo le novità previste in materia dalla V direttiva, ha:

- inserito nell'attività di cambiavalute i servizi di conversione *“in altre valute virtuali e i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute”* (art. 1, comma 2, lett. ff);
- incluso nella disciplina i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i c.d. wallet provider definiti come *“ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”* (art. 1, comma 2, lett. ff bis).

Se è facile immaginare che tali operatori siano soggetti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio, potrebbe sfuggire che anche altri operatori ne siano coinvolti (intermediari, professionisti, operatori non finanziari).

Con riferimento alla odierna normativa antiriciclaggio italiana, è opportuno muoversi con particolare cautela. Si ricorda che la mera compilazione e invio della dichiarazione dei redditi non prevede l'obbligo di adottare le specifiche procedure dettate dalla normativa dell'antiriciclaggio. Tuttavia, in considerazione del fatto che spesso siamo chiamati a valutare plusvalenze e minusvalenze da indicare nel modello Redditi PF, si segnala la necessità di attuare le procedure necessarie alla registrazione, alla adeguata verifica della clientela nonché alla corretta valutazione del rischio, dei soggetti che effettuano operazioni in criptovalute.

Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private, orientata a evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti (viste le loro intrinseche connotazioni di anonimato e carenza di assetti regolatori uniformi e chiari) e a fornire tutte le indicazioni per trattarle correttamente a livello fiscale.

Le cause di esclusione per i modelli Isa 2022



A cura di **Pierfanco Santini**

Si avvicina il termine per l'invio telematico dei modelli dichiarativi per l'anno d'imposta 2021 e, inevitabilmente, si apportano gli ultimi ritocchi alle dichiarazioni compilate nei nostri studi prima della pausa estiva. Tra le cose da rivedere ci sono sicuramente i modelli Isa e, in particolare, la verifica della presenza di possibili cause di esclusione, atteso che l'inapplicabilità di detto strumento impedisce di fruire dei benefici riconducibili al regime premiale previsto dall'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017.

Con l'emanazione dell'articolo 9-bis, D.L. n. 50/2017, i modelli Isa hanno sostituito gli studi di settore. L'obiettivo primario è rimasto tuttavia, quello di selezionare i contribuenti da sottoporre a verifica.

I nuovi indici ripropongono le stesse regole previste per gli studi di settore, differenziandosi però, per alcune importanti questioni.

In primo luogo, è stato introdotto un meccanismo premiale di cui possono beneficiare i soggetti più virtuosi. Ad ogni contribuente è attribuito un punteggio su una scala da uno a dieci, al quale corrisponde un beneficio fiscale. Più alto è il punteggio, maggiori sono i benefici.

In secondo luogo, l'elaborazione degli Isa si basa sui dati inseriti dal contribuente in relazione all'annualità oggetto di dichiarazione e su ulteriori dati, i cosiddetti dati "precalcolati", che contengono informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate e presenti nell'Anagrafe tributaria, inerenti alla posizione del contribuente e ai precedenti anni d'imposta.

Questo approccio, finalizzato ad ottenere uno strumento in grado di valutare il settore dove opera il contribuente ma anche il contribuente stesso, necessita di annuali rettifiche e correzioni.

Per l'anno 2021 è intervenuto l'articolo 24, D.L. n. 73/2022, che ha riproposto i correttivi già previsti per l'anno 2020, precisando che i criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo dovranno prendere in considerazione i risultati dei due periodi d'imposta precedenti.

La disposizione, di natura transitoria, prevede infatti, che per l'anno d'imposta 2021 si deve tener conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta 2019 e 2020. Ne consegue che le considerazioni circa un eventuale adeguamento, non possono prescindere dal risultato conseguito nei precedenti due periodi d'imposta.

In tema di correttivi è intervenuta anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 25.05.2022 specificando che *"l'individuazione di tali interventi correttivi, in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica descritta nell'allegato 5 al citato decreto ministeriale. Nella premessa di tale documento è specificato che, al fine di definire un quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2021, è stato indispensabile svolgere un'attività preliminare di individuazione ed acquisizione di ulteriori fonti informative (Istat, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli ISA. Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fattu-*

razione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA. È stata anche effettuata un'analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità, sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021".

L'Agenzia ricorda inoltre, che tra i correttivi necessari per l'applicazione degli Isa per l'anno 2021, rientra anche l'individuazione di nuove cause di esclusione dall'utilizzo ai fini accertativi dei modelli. Tali cause si riferiscono a quelle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia da Covid-19 si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli indici, nonostante l'introduzione dei citati correttivi.

Nella sostanza, così come previsto dall'art. 148 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'attività di revisione degli Isa si è orientata su due direttrici tra loro complementari:

- l'individuazione di interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli indici, tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dall'emergenza sanitaria;
- la definizione di nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite dagli effetti pandemici negativi.

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI ISA

Come noto, gli Isa si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, quale attività prevalente, un'attività per le quali risulti approvato il relativo indice, salvo non presentino una causa di esclusione. La verifica del codice di attività prevalente deve essere effettuata in maniera scrupolosa, poiché ad ogni codice (o a gruppi di codici) corrisponde un modello di riferimento. In caso di multiattività sarà necessario controllare i codici delle attività svolte, in modo da appurare se questi siano ricompresi nello stesso modello Isa, oppure in modelli differenti.

Per ciò che concerne le cause di esclusione è opportuno verificarne preliminarmente l'esistenza per il contribuente in esame. Potrebbe anche capitare che quest'ultimo rientri in più casistiche di esclusione. In queste situazioni è possibile scegliere quale tipo di esclusione applicare, tenendo presente che alcune di esse obbligano comunque a compilare ed inviare il modello Isa.

Attenzione poi che, laddove si richieda l'applicazione di una qualsiasi causa di esclusione, il contribuente non potrà avvalersi del regime premiale previsto dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017. Peraltro, i soggetti esonerati non possono neanche dichiarare ulteriori componenti positivi da adeguamento, nemmeno su base volontaria.

Le istruzioni ministeriali individuano appositi codici da inserire nella dichiarazione dei redditi al fine di indicare la presenza di una causa di esclusione e la volontà di applicarla. In particolare, abbiamo:

codice 1: inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Il codice non è utilizzabile in caso di cessazione dell'attività e conseguente riapertura entro sei mesi. Non è inoltre utilizzabile nel caso in cui la nuova attività costituisca mera prosecuzione di altre attività svolte da altri soggetti, si pensi, ad esempio, all'acquisto o all'affitto d'azienda. In queste situazioni il contribuente interessato dovrà compilare il modello Isa;

codice 2: cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si sottolinea che il periodo che precede la messa in liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività;

codice 3: ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a quello stabilito dal decreto di approvazione/revisione del relativo Isa. I suddetti decreti possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Ad esempio, con riferimento agli Isa CG40U – valorizzazione, compravendita

di beni immobili, CG50U – Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici, CG69U – Costruzioni e CK23U – Servizi di ingegneria integrata, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli Isa, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 Tuir;

codice 4: periodo di non normale svolgimento dell'attività. Le istruzioni ministeriali precisano che si considera di non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, o non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, o ancora è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. Non costituisce causa di esclusione per modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso o danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo. Tale causa di esclusione può anche essere utilizzata dai contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto o da quelli che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Attenzione! I contribuenti che hanno sopportato particolari difficoltà economiche causate dal Coronavirus, ma che non rientrano tra le cause di esclusione, non possono applicare la causa generica di cui al codice 4, riferita al periodo di non normale svolgimento dell'attività. Le problematiche dovute alla pandemia, infatti, sono già state recepite dall'introduzione di appositi correttivi, per cui può essere ragionevolmente garantita la corretta applicazione degli Indici. Il contribuente che ottiene un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nelle note aggiuntive le specifiche circostanze riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, ancorché non annoverate tra quelle che determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli indici;

codice 5: determinazione del reddito con criteri "forfetari" (ad esempio attività agrituristiche o associazioni che applicano in regime di cui alla Legge 398/91);

codice 6: classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello Isa approvato per l'attività esercitata;

codice 7: esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione

dall'Isa relativo all'attività prevalente, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. La presente causa di esonero obbliga comunque alla compilazione del modello, al fine di garantire continuità nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate;

codice 8: enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. 117/2017;

codice 9: organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 D.Lgs. 117/2017;

codice 10: imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017;

Va evidenziato che le cause di esclusione di cui ai codici 8, 9 e 10 sono attualmente inapplicabili in quanto non si è ancora positivamente perfezionato il procedimento di autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

codice 11: società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

codice 12: imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" – codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" – codice attività 49.32.20, di cui all'Isa BG72U;

codice 13: corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa BG77U;

codice 14: soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 633/1972. La presente causa di esonero obbliga comunque alla compilazione del modello Isa, al fine di garantire continuità nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate;

Per gli Isa in applicazione per il periodo d'imposta 2021, sono state introdotte nuove cause di esclusione connesse a situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia si sono manifestati con tale significatività da non consentire una corretta applicazione degli indici nonostante l'introduzione degli specifici correttivi. Tali cause sono state normate grazie ai D.M. datati 21.03.2022 e 29.04.2022. Nello specifico:

codice 15: diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019. La presente causa di esonero obbliga comunque alla compilazione del modello Isa, al fine di garantire continuità nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate;

codice 16: soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. La presente causa di esonero obbliga comunque alla compilazione del modello Isa, al fine di garantire continuità nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate;

codice 17: soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività:

- 14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- 14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia
- 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
- 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- 49.32.10 - Trasporto con taxi
- 49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica
- 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 - Attività dei tour operator
- 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

- 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 85.52.01 - Corsi di danza
- 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
- 93.11.10 - Gestione di stadi
- 93.11.20 - Gestione di piscine
- 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.13.00 - Gestione di palestre
- 93.19.92 - Attività delle guide alpine
- 93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
- 93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
- 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 93.29.30 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca

Anche quest'ultima causa di esonero obbliga comunque alla compilazione del modello Isa, al fine di garantire continuità nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate

L'UTILIZZO DEL CAMPO "NOTE AGGIUNTIVE"

È infine opportuno un accenno alla situazione di quel soggetto che pur non trovandosi in una delle cause di esclusione normativamente previste, ritenga di aver operato, per l'anno 2021, in condizioni particolari. La questione riguarda la possibilità di considerare tale contribuente egualmente escluso dall'applicazione degli Isa.

Sul punto le Entrate, pur negando un'automatica esclusione, precisano che quel soggetto, soprattutto laddove dall'applicazione degli indici emerga un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo "note aggiuntive", quelle particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, pur non determinando una propria causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte dagli Isa. In tali circostanze si consiglia di compilare comunque il modello degli indici al fine di non incorrere nella specifica sanzione prevista, che va da € 250 a € 2.000.

La tassazione degli immobili patrimonio



A cura di **Federico Dal Bosco**

Quando un'impresa detiene un immobile a titolo di investimento, e non quindi nell'ambito di un'attività di produzione/scambio di immobili (come sono gli immobili merce), oppure non per impiegarlo nell'attività di impresa (come è il caso degli immobili strumentali), siamo allora in presenza di un immobile patrimonio.

Si esaminano di seguito le caratteristiche principali di questa tipologia di immobili, soprattutto dal punto di vista fiscale e dichiarativo, considerato le peculiarità che caratterizzano la loro tassazione.

LE VARIE CATEGORIE DI IMMOBILI DELLE IMPRESE

Quando si parla di immobili posseduti da imprese, si distinguono, dal punto di vista fiscale, diverse fattispecie.

1. Una prima categoria è quella costituita dai cosiddetti "immobili merce": si tratta di immobili, abitativi oppure commerciali, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Siamo quindi nell'ambito delle imprese edili, o di quelle che si occupano di compravendita immobiliare, e sono fabbricati che concorrono alla formazione del reddito in modo analitico, come costi, ricavi e rimanenze.

2. Una seconda categoria comprende gli "immobili strumentali", vale a dire gli immobili impiegati dall'impresa per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, iscritti nello stato patrimoniale alla B.II tra le immobilizzazioni materiali, e soggetti ad ammortamento.

Più specificatamente possiamo distinguere:

- immobili strumentali per natura: vi ritroviamo tutti quegli immobili non suscettibili di altra destinazione, diversa da quella strumentale, senza radicali e rilevanti trasformazioni; sono quindi tutti i fabbricati che appartengono alla categoria catastale:

A10 – uffici e studi privati

B – immobili per alloggi collettivi

C – immobili a destinazione commerciale e varia

D – immobili a destinazione speciale

E – immobili a destinazione particolare e A/10)

- immobili strumentali per destinazione, ossia fabbricati che pur non essendo strumentali per natura, sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio di impresa; si pensi ad esempio ad un appartamento utilizzato da un professionista come studio, oppure a un immobile abitativo, annesso al fabbricato industriale, adibito a casa del custode.

I redditi degli immobili strumentali concorrono alla formazione del reddito di impresa in modo analitico, in base ai costi e ricavi effettivi.

3. L'ultima categoria, residuale, è quella dei cosiddetti "immobili patrimonio", vale a dire tutti gli immobili di proprietà per l'impresa ma che non sono né merce né strumentali; in questo ambito, come vedremo, la tassazione avviene con le medesime regole previste per i redditi fondiari, e quindi non più a costi e ricavi effettivi.

GLI IMMOBILI PATRIMONIO E CENNI SULLA NORMATIVA CIVILISTICA

Nell'ambito degli immobili patrimonio troviamo, in linea di massima, terreni e immobili abitativi, non utilizzati direttamente nell'attività imprenditoriale e al tempo stesso non destinati alla vendita, tenuti a disposizione e/o magari destinati alla locazione; si tratta quindi di espressione di una forma di investimento dell'impresa.

In altre parole in questa categoria possiamo trovare il caso di uno o più appartamenti non strumentali e non destinati alla vendita, acquistati da un'impresa per scopi di investimento.

Dal punto di vista della normativa civilistica, gli immobili patrimonio sono anch'essi, come quelli strumentali, classificati alla voce B.II dello stato patrimoniale, relativa alle immobilizzazioni materiali. Non si ravvisano quindi differenze di trattamento: in caso di cessione degli stessi, e di realizzo di una plusvalenza, quest'ultima deve essere iscritta alla voce A.5 del conto economico, e qualora di entità o incidenza eccezionale e non ordinaria, si dovrà darne indicazione nella relativa nota integrativa.

Dal punto di vista dei componenti negativi, sono inoltre ordinariamente soggetti ad ammortamento annuale.

LA PARTICOLARE FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI PATRIMONIO

La tassazione degli immobili patrimonio, se situati nel territorio dello Stato, è disciplinata dall'articolo 90, comma 2, del TUIR.

In particolare questi immobili non concorrono alla formazione del reddito imponibile in base ai costi e ai ricavi ad essi afferenti, ma secondo le regole dei redditi fondiari.

Dobbiamo quindi distinguere le due possibili casistiche:

- 1) **immobili non locati** (quindi sfitti o a disposizione): concorrono alla formazione del reddito attraverso la relativa rendita catastale rivalutata del 5% (e maggiorata di 1/3 per gli immobili abitativi tenuti a disposizione ex articolo 41 TUIR);
- 2) **immobili locati**: concorrono alla formazione del reddito attraverso il **maggiore** tra:
 - *Il canone di locazione, ridotto delle spese di manutenzione ordinaria documentate ed effettivamente sostenute dall'impresa (nel limite, quest'ultime, del 15% del canone stesso)*
 - e
 - *La rendita catastale rivalutata del 5%*

Per completare il quadro normativo, giovano le seguenti precisazioni, rinvenibili nella circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2006:

- a. la deduzione dal canone di locazione è riconosciuta esclusivamente per le sole spese di manutenzione ordinaria (ex articolo 3, comma 1, lettera a), D.P.R. 380/2001); non sono portati a riduzione del canone di locazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
- b. Eventuali manutenzioni ordinarie, eccedenti il limite del 15%, sono indeducibili anche nei periodi di imposta successivi nei quali, magari, ci sarebbe capienza in quanto in presenza di spese di manutenzione ordinaria inferiore al limite del 15%.
- c. Per la deduzione, in diminuzione del canone, delle spese di manutenzione ordinaria, serve idonea documentazione a dimostrazione dell'effettivo sostenimento delle spese, quali ad esempio fatture, quietanze di pagamento, contratti ecc; inoltre, sempre ai fini della deduzione, è richiesto che le spese siano state sostenute direttamente dall'impresa proprietaria. In presenza, infatti, di clausole contrattuali che prevedono l'addebito delle spese di manutenzione al conduttore, il canone di locazione rileverà per intero nel confronto con la rendita catastale rivalutata.

Ne consegue quindi che, in presenza di immobili patrimonio, eventuali ammortamenti, canoni di leasing, spese inerenti ed altri componenti negativi (spese condominiali, servizi di portineria, spese di manutenzione ecc.), **sono da considerarsi indeducibili**.

Siamo dinnanzi a una deroga al principio di inerenza che guida, ordinariamente, la deduzione dei costi nel pro-

cesso di determinazione del reddito di impresa, sulla base che si ritiene che i costi relativi a tali immobili siano in qualche modo già considerati nel processo di determinazione delle rendite catastali, quest'ultime valori centrali nella tassazione degli immobili patrimonio.

L'unica eccezione a questa generale indeducibilità dei componenti negativi legati agli immobili patrimonio, è legata agli interessi passivi maturati su finanziamenti contratti per l'acquisto/ costruzione, per i quali si applica il regime "ordinario" di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96 Tuir, e quindi deducibilità nel limite del 30% del ROL.

LA GESTIONE FISCALE DEGLI IMMOBILI PATRIMONIO NEL MODELLO DICHIARATIVO REDDITI SC

In dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RF per le società di capitali, si dovrà quindi neutralizzare, attraverso variazioni in aumento e in diminuzione da apportare in specifici righi, i componenti positivi e negativi relativi a tali immobili, risultanti dalla contabilità e dal bilancio, in quanto siamo in presenza di una redditualità che appunto prescinde dai costi e ricavi effettivi:

VARIAZIONI IN AUMENTO	
<i>RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività</i>	Vi si indica il reddito determinato in base alle risultanze catastali, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione per le unità immobiliari a disposizione
<i>RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10</i>	Costi relativi agli immobili patrimonio (inclusi gli ammortamenti) comprendendo anche le spese di manutenzione ordinaria dedotte dal canone contrattuale nei limiti del 15% dello stesso

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
<i>RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10</i>	Si indicato i proventi contabilizzati e conseguiti per gli immobili il cui reddito è indicato a rigo RF10, che non devono entrare nella determinazione del reddito.

Esempi

1) Immobile non locato

Si ipotizzi che l'impresa Alfa Srl sia proprietaria di un immobile abitativo accatastato come A/2, non locato per tutto l'anno 2021, di rendita catastale pari a Euro 880,00.

Nel corso dell'anno di imposta 2021 Alfa Srl ha sostenuto le seguenti spese per tale immobile abitativo:

- spese condominiali per Euro 350,00;
- spese di manutenzione per Euro 1.200,00, contabilizzate a costo nel conto economico.

In sede di dichiarazione dei redditi, si dovranno operare due variazioni, entrambe in aumento, per sterilizzare i componenti di conto economico riferiti all'immobile ed assoggettare a tassazione il valore extracontabile legato alla rendita catastale.

Avremo quindi:

- variazione in aumento in RF10, per portare a tassazione il valore dell'immobile determinato come:
rendita catastale x 1,05 (rivalutazione del 5%) + maggiorazione di 1/3 in quanto abitativo = Euro 1.232,00
- variazione in aumento in RF11, per riprendere i costi delle spese condominiali e delle manutenzioni che, come detto, non sono deducibili in quanto riferiti a un immobile patrimonio, e quindi pari a:
(350,00 + 1.200,00) = Euro 1.550,00.

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	¹	,00	²	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				1.232,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				1.550,00
	RF12	Ricavi non annotati	ISA	¹	²	,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				,00

Non ci sono componenti positivi da neutralizzare con una variazione in diminuzione, in quanto l'immobile, essendo stato sfitto nel 2021, non ha generato ricavi.

2) Immobile locato

Si consideri che l'impresa Alfa Srl sia proprietaria anche di un altro appartamento, accatastato come A/3 e con rendita catastale rivalutata di Euro 770,00, locato con un canone annuo di Euro 7.200,00.

Nel corso dell'anno 2021 Alfa Srl, relativamente a tale immobile abitativo, ha:

- sostenuto spese di manutenzione ordinaria per Euro 800,00;
- spese condominiali per Euro 500,00;
- stanziato a bilancio ammortamenti per Euro 6.000,00.

Nell'ambito della determinazione del reddito imponibile 2021 di Alfa Srl, dobbiamo considerare che:

- le spese condominiali, pari a Euro 500,00, e quelle di manutenzione, per Euro 800,00, non sono deducibili in quanto riferite ad un immobile patrimonio;
- non sono deducibili gli ammortamenti stanziati a bilancio per l'immobile, pari a Euro 6.000,00;
- le spese di manutenzione ordinaria, rimaste effettivamente a carico di Alfa Srl (e quindi non riaddebitate al locatore), sono deducibili nel limite del 15% dell'importo del canone annuo; da qui ne deriva che essendo il 15% di 7.200,00 Euro pari a Euro 1.080,00 e quindi superiore a Euro 800,00, le spese di manutenzione per Euro 800,00 sostenute nel 2021 sono deducibili integralmente;
- concorre alla formazione del reddito, come componente positivo, il maggiore tra la rendita catastale rivalutata, pari a 770,00 e il canone percepito annuo al netto delle spese di manutenzione sostenute, pari a $(7.200,00 - 800,00) = \text{Euro } 6.400,00$.

→ quindi concorre alla formazione del reddito il valore di Euro 6.400,00.

Nel modello Redditi 2022 anno di imposta 2021 avremo:

- rigo RF10, variazione in aumento, il canone di locazione annuo imponibile, ossia Euro 6.400,00;
- rigo RF11, variazione in aumento, i costi indeducibili relativi all'appartamento, in questo caso pari alle spese condominiali + manutenzioni + ammortamenti, e quindi a:
 $(500,00 + 800,00 + 6.000,00) = 7.300,00$

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	¹	,00	²	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				6.400,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				7.300,00
	RF12	Ricavi non annotati	ISA	¹	²	,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili	¹	,00	²	,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00
	RF17	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali	¹	²	,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR				,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	¹	,00	²	,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00

- rigo RF39, variazione in diminuzione, il canone annuo relativo all'immobile, pari a Euro 7.200,00.

Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1	,00	2	,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
	RF36	Utile da partecipazione in società di persone o in GEIE				,00
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente				,00
	RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza				,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10				7.200,00
	RF40	Utile spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)				,00

GLI IMMOBILI PATRIMONIO SITUATI ALL'ESTERO E GLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO

Per gli immobili patrimonio **situati all'estero**, la norma di riferimento è l'articolo 70 del TUIR, la quale prevede differenti trattamenti fiscali a seconda che:

- l'immobile sia locato o non locato;
- lo stato estero ove è collocato l'immobile assoggetti o meno a tassazione la rendita.

IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO NON LOCATI

Stato estero che assoggetta a tassazione la rendita	Tassazione in Italia con identica base imponibile
Stato estero che NON assoggetta a tassazione la rendita	Non c'è imposizione anche in Italia

IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO LOCATI

Stato estero che assoggetta a tassazione i canoni	Tassazione in Italia con identica base imponibile
Stato estero che NON assoggetta a tassazione i canoni	In Italia rileva a tassazione il canone di locazione, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese

Relativamente invece agli immobili patrimonio di **interesse storico/artistico**, l'art. 90, TUIR prevede trattamenti fiscali differenziati a seconda che gli stessi siano o meno locati.

In particolare:

- Immobili non locati:
 - riduzione del 50% della rendita catastale rivalutata;
 - non si applica l'art. 41, TUIR, quindi per tali immobili non scatta la maggiorazione di 1/3.
- Immobili locati:
 - deve essere considerato il maggiore tra la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50% e il canone annuo, ridotto del 35% (riduzione che scatta automaticamente, anche in assenza di spese di manutenzione).

Riversamento spontaneo dei crediti d'imposta da R&S indebitamente utilizzati: istanza da presentare entro il 31 ottobre



A cura di Gerardo Sarcina

Il decreto “Aiuti-ter” ha prorogato i termini per la presentazione dell’istanza di ammissione al riversamento dei crediti d’imposta derivanti dall’attività di ricerca e sviluppo operata delle imprese e successivamente utilizzati in compensazione indebitamente.

LA NORMA DI ATTUAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER R&S

Il D.L. n. 145 del 23/12/2013, rimodulato da ultimo dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, ha disposto il riconoscimento di un credito d'imposta per le attività di ricerca & sviluppo disponendo all'art. 3 *“....A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, **che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019**, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati delle spese sostenute in eccedenza **rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31 dicembre 2015....”*.

Pertanto nell'arco temporale sopra indicato, molte imprese hanno facoltativamente deciso di attuare la norma che dispone, al comma 8 dello stesso articolo, *“....Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'**articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui , subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11....”*.

Successivamente, al comma 10 si dispone che: *“.....Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge....”*.

CALCOLO DELLE SANZIONI IN CASO DI RECUPERO DEL CREDITO

Qualora l'Amministrazione Finanziaria accertasse l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta da

parte dell'impresa utilizzatrice, procederebbe al recupero dello stesso applicando le disposizioni di cui all'art. 13 c. 5 del D.Lgs. 471/97, le quali dispongono che *".....Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 (in base al quale non è possibile per il trasgressore usufruire della riduzione delle sanzioni ad un terzo dei minimi edittali per ciascun tributo), e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (non è ammessa la definizione agevolata ad un terzo delle sanzioni in caso di pagamento di quanto recuperato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e rinuncia al ricorso). Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633...."*.

DIFFERENZA FRA CREDITO INESISTENTE E CREDITO NON SPETTANTE

Si premette che la differenza fra un credito **"inesistente"** ed un credito non spettante si rileva nel primo caso dall'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997, quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile dai controlli automatizzati delle dichiarazioni da cui emerge (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973); in caso contrario, il credito è **"non spettante"** quando è rilevabile dagli elementi suddetti ma eccede nella sua entità, oppure utilizzato in un momento diverso da quello disposto per legge (es. in anticipo), come si desume dall'articolo 13, comma 4, del Dlgs n. 471/1997.

TERMINE PER ESERCIZIO DEL RECUPERO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO

Si precisa altresì che in caso di utilizzo di crediti inesistenti, l'Amministrazione Finanziaria può procedere all'emissione dell'"atto di recupero" entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di indebito utilizzo dello stesso.

Inoltre, l'atto di recupero essendo per sua natura di tipo tecnico economico, deve essere sottoposto al parere vincolante del Ministero dello Sviluppo Economico, come emerso da recenti sentenze di alcune commissioni tributarie (sentenza n. 365/3/2021 della CTP di Vicenza, sentenza n. 4988/2022 della CTP di Napoli), anche se la situazione è tuttora controversa, visto quanto precisato dalla Circolare n. 31 del 23 dicembre 2020, in base alla quale *".... «Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere»* in attuazione dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 27 maggio 2015, tenuto conto di eventuali vizi di natura esclusivamente fiscale o tecnica del beneficio usufruito.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui l'impresa si fosse accorta di aver indebitamente utilizzato crediti d'imposta per ricerca e sviluppo può ricorrere (aver fatto già ricorso) all'istituto del ravvedimento operoso per restituire eventuali somme già utilizzate in compensazione seguendo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs n. 472/97, applicando le sanzioni ridotte, tenendo conto della frazione di riduzione da applicarsi in relazione al tempo trascorso rispetto al momento dell'utilizzo.

Si rammenta altresì che anche in questa circostanza la sanzione applicabile è quella disposta dall'art. 13, c.5, già richiamata ossia da un minimo del 100% al 200%, tenendo conto che trattasi di credito mancante del "suo presupposto costitutivo", come detto sopra.

ACCERTAMENTO DELL'INDEBITA UTILIZZAZIONE

In caso di inerzia dell'impresa nella restituzione del credito indebitamente utilizzato, e atto di recupero **notificato** dall'Amministrazione Finanziaria, oltre a quanto già detto al punto 2, oltre al venir meno la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso, l'autore della violazione è perseguibile penalmente, ricorrendone le condizioni di cui all'art. 10 quater, c. 2, del D.Lgs. n. 74/2000, in base al quale *".....È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'**articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro...."*.

PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEI CREDITI DI IMPOSTA PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto all'art. 5 commi da 7 a 12, a favore delle imprese che hanno indebitamente **utilizzato in compensazione** i crediti d'imposta "maturati irregolarmente" per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al D.L. descritto al punto 1 di questa trattazione, la possibilità di riversare spontaneamente gli utilizzi effettuati senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

La procedura riguarda compensazioni per crediti d'imposta "creati" su attività di R&S, nei periodi a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, ed operate indebitamente fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero al 22 ottobre 2021.

NATURA DEL CREDITO D'IMPOSTA RIVERSABILE

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 188987/2022 ha specificato l'ambito oggettivo delle operazioni poste in essere dai soggetti interessati, riservando la procedura alle imprese che:

- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

CREDITI D'IMPOSTA ESCLUSI DALLA PROCEDURA

Restano escluse dal procedimento le compensazioni indebite già accertate con atto di recupero definitivi, senza possibilità di impugnazione e/o già riversati ovvero già oggetto pronunce passate in giudicato.

Inoltre, la preclusione opera nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;

Infine, anche si ha preclusione anche in mancanza di documentazione idonea (tecnica, contabile ed amministrativa) a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta come da precetto di cui a D.L. n.145 del 2013.

DECADENZA DEL BENEFICIO DELLA PROCEDURA

Accanto alle cause di esclusione, dopo la presentazione dell'istanza, se gli Uffici, accertano in capo al contribuente una o più delle condotte sopra indicate, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

L'accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo è possibile utilizzando il modello di istanza, appositamente predisposto e scaricabile dal sito dell'Agenzie delle Entrate, e da presentare sulla base di quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259689/2022 del 4 luglio 2022, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni ovvero tramite i soggetti incaricati ed abilitati, utilizzando l'applicativo informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIVERSAMENTO

Il D.L. del 23/09/2022 n. 144 c.d. decreto "Aiuti-ter" ha disposto la proroga dei termini di presentazione dell'istanza, originariamente prevista da effettuarsi entro il 30 settembre 2022 al 31 ottobre p.v..

MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

L'importo dovuto per la regolarizzazione deve essere **riversato non utilizzando altri crediti in compensazione** entro il 16 dicembre 2022, in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, ed effettuato mediante modello F24 (ELIDE), utilizzando i seguenti codici tributo approvati con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 5 luglio 2022:

- **"8170" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE";**
- **"8171" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA";**
- **"8172" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA";**
- **"8173" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA".**

con contestuale versamento degli interessi legali per la seconda e terza rata in caso di versamento rateale, indicando nella colonna “importi a debito versati”:

- nella sezione **“CONTRIBUENTE”**, nei campi **“codice fiscale”** e **“dati anagrafici”**, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**, sono indicati:
 - nel campo **“tipo”**, la lettera **“R”**;
 - nel campo **“elementi identificativi”**, nessun valore;
 - nel campo **“codice”**, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
 - nel campo **“anno di riferimento”**, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato **“AAAA”**;
- ed infine l'importo del riversamento spontaneo effettuato.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza rata (scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024), andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

La rateazione non è ammessa nel caso in cui l'importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, **notificato alla data del 22 ottobre 2021** e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data.

In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura **deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.**

La rateazione è invece ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da **atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021**, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l'intero importo dovuto.

Il perfezionamento della procedura in caso di rateazione avviene soltanto con il pagamento dell'ultima rata.

Il mancato pagamento **di una delle rate** entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e **l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti**, nonché **l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi** (per ritardata iscrizione a ruolo) nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, attualmente prevista al tasso del 4 per cento annuo **con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.**

In caso di mancato perfezionamento della procedura, inoltre, la richiesta non produce effetti e l'ufficio procede con le ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero degli importi dovuti, interessi e relative sanzioni, calcolati sull'intero importo del credito indebitamente utilizzato.

Ai fini penali il perfezionamento della procedura di riversamento esclude la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

RIFLESSIONI SULLA CONVENIENZA DELLE VARIE ALTERNATIVE DI RIVERSAMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA DA R&S

Qualora l'utilizzatore dei crediti d'imposta maturati a seguito di attività di R&S, si accorgesse di aver generato crediti inesistenti, avrebbe a disposizione una serie di strumenti per regolarizzare la propria posizione prima che l'Amministrazione Finanziaria accerti la natura indebita degli stessi, infatti potrebbe ricorrere:

- a) Ravvedimento operoso: effettuando contestualmente il versamento dell'imposta delle sanzioni ridotte in relazione al periodo trascorso come disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, ed applicando il tasso di interesse legale attualmente all'1,25 %;
- b) Optare entro il 31 ottobre per l'istanza per il riversamento volontario delle somme indebitamente utilizzate in compensazione, con "restituzione":
 - i. In una soluzione entro il 16/12/2022;
 - ii. In 3 rate di pari importo applicando gli interessi legali dell'1,25 % a decorrere dal 17 dicembre 2022 per la seconda e terza rata;
 - Tenendo conto che in caso di mancanza di liquidità per il versamento delle successive rate, la sanzione applicabile per omesso versamento ammonta al 30% e non al 100% del credito indebitamente utilizzato ed applicabile qualora non si fosse optato per il riversamento spontaneo, oltre gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo del 4%.
- c) attendere l'atto di accertamento riferito all'attività di recupero dell'importo indebitamente compensato, in tal caso subendo l'applicazione delle sanzioni al 100 %, oltre interessi e violazione dell'art. 10 quater del D.Lgs. 74/2000, ma beneficiando della rateazione dell'importo determinato dall'atto di recupero in 8 rate trimestrali o 16 rate in caso di valore superiore ad € 50.000,00.
- d) Attendere la cartella di pagamento AdER, successivamente alla notifica dell'atto di recupero non pagato e chiedere la rateazione del debito usufruendo di max. 120 rate mensili (in 10 anni).

È evidente che queste ultime soluzioni sono svantaggiose per il soggetto destinatario dell'atto.

Un esempio numerico potrebbe essere utile a determinare quanto dovuto:

compensazione indebita del 16/7/2019	imposta	II rata	III rata	sanzioni %	valore sanzioni	totale credito + sanzioni	interessi
ravvedimento operoso	€ 40.000,00			1/6	€ 6.666,67	€ 46.666,83	interessi legali 1,25
riversamento spontaneo	€ 40.000,00				€ -	€ 40.000,00	
riversamento spontaneo rateizzato	€ 13.333,33				€ -	€ 13.333,33	
		€ 13.333,33			€ -	€ 13.333,33	interessi legali 1,25
			€ 13.333,33		€ -	€ 13.333,33	interessi legali 1,25
						€ 40.000,00	
omesso versamento rata successiva	€ 13.333,33					€ 13.333,33	
		€ 13.333,33		30%	€ 4.000,00	€ 17.333,63	interessi 4 %
			€ 13.333,33	30%	€ 4.000,00	€ 17.333,63	interessi 4 %
						€ 48.000,60	
accertamento	€ 40.000,00			100%	€ 40.000,00	€ 80.000,00	interessi 4 %

Il nuovo volto del lavoro, da fonte di guadagno a progetto di vita



A cura di **Mario Alberto Catarozzo**

Da risorse umane a capitale umano: un cambiamento di rotta epocale che porta le organizzazioni lungimiranti ad investire sulle persone, sul loro benessere e sulla loro crescita. Cosa sta succedendo nel mondo del lavoro?

La pandemia, come sappiamo, ha portato con sé moltissime novità nel mondo del lavoro, dando una spinta alla digitalizzazione, allo smart working e quindi al lavoro ibrido e a molte nuove soluzioni, come le videoconferenze e i webinar, solo per citarne alcuni.

Uno degli aspetti che risulta più toccato dalle novità di questi anni di pandemia è sicuramente stato quello di una nuova esigenza di equilibrio delle persone tra lavoro e vita privata.

La pandemia ci ha costretti ad un break forzato, che è stato vissuto in modo diverso dai vari settori merceologici e professionali, ma che ha costretto tutti a modificare del tutto o in parte le proprie abitudini preesistenti. Se, pertanto, eravamo tutti abituati – o forse potremmo dire anestetizzati – a ritmi di lavoro spesso esagerati, ad uno stress pervasivo e ad una riduzione della qualità della propria vita a causa di tutto ciò, con la pandemia e il conseguente stop le persone hanno avuto l'occasione di fermarsi e di guardarsi intorno. Inizialmente, nonostante lo smarrimento della novità, a molti non sembrava possibile mangiare a casa a mezzogiorno, oppure potersi occupare dei figli senza scapicollarsi nel traffico per recuperarli, oppure poter fare un quarto d'ora di relax dopo il pranzo in poltrona o, semplicemente, poter vedere il telegiornale a pranzo. Con il passare dei giorni, quella che inizialmente suonava come una stranezza ha cominciato a diventare una nuova abitudine, peraltro gradevole e inaspettatamente a portata di mano. Nelle settimane di lockdown e poi nei mesi di pandemia, le precedenti abitudini di uscire presto al mattino, infilarsi nel traffico, tribolare per trovare parcheggio e rifare tutto al contrario nel tragitto serale, sono sembrate così insopportabili da portarci a chiedere come avessimo fatto per tutto quel tempo a tenere certi ritmi.

Poi la pandemia – o almeno la sua fase acuta – è finita e pian piano è stato dalla maggior parte delle aziende e degli Studi professionali richiesto di riprendere i vecchi ritmi e le vecchie abitudini. Ma oramai indietro non si poteva più tornare, ora che si era provato un modo nuovo di organizzare il lavoro, inserendolo nelle giornate fatte di vita anche familiare e di abitudini personali. Che fare dunque? Ebbene, in tutto il mondo occidentale, partendo dai più giovani, per poi arrivare ai meno giovani, si è alzata un'onda di consapevolezza chiamata *BIG Quit* o *Great Resignation*.

GREAT RESIGNATION

Partito dagli Stati Uniti e diventato un trend anche in Italia già dai primi mesi del 2021, per poi aumentare nel 2022, il fenomeno indica la scelta di parte dei lavoratori di dare volontariamente le dimissioni dal proprio posto di lavoro, spesso anche senza avere una alternativa lavorativa già in tasca. Le statistiche ci dicono che le 3 ragioni principali per cui in Italia i lavoratori volontariamente lasciano il posto di lavoro sono:

- 1) la mancanza di prospettive di carriera;
- 2) l'insoddisfazione retributiva;
- 3) il cattivo clima aziendale.

A queste principali seguono motivazioni come la ricerca del lavoro che rappresenti la propria passione, un maggior equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, soprattutto in relazione ai ritmi di lavoro e alle pressioni e tensioni lavorative.

Considerate che in Italia nei primi 6 mesi del 2022 sono state oltre 1 milione le persone che hanno dato le dimissioni volontarie in cerca di situazioni che garantissero una miglior qualità di vita.

Cosa ci dice tutto questo e cosa sta succedendo, dunque, nel mondo del lavoro?

UNA NUOVA MENTALITÀ

Se storicamente l'offerta di lavoro da parte di un datore consisteva nel dare la possibilità al lavoratore di guadagnare denaro per poter vivere e, quindi, nel sinallagma *do ut des* si poneva lo scambio di denaro verso prestazione di lavoro a tempo, la situazione che oggi si va delineando appare molto diversa, anche se in fase di sviluppo e definizione. Cosa cercano oggi i giovani (e non solo) dal mondo del lavoro? Cercano progetti di vita a cui aderire. Non cercano più, solo, occasioni di guadagno, ma situazioni in cui realizzare la propria persona, mettere a frutto i propri talenti, cercare di realizzare i propri obiettivi. Il lavoro oggi viene sempre più inteso come momento di vita dove si vuole realizzare se stessi e non solo dove si vuole guadagnare denaro per poter vivere.

Al centro i giovani soprattutto mettono la qualità di vita, prima ancora del guadagno. Le ragioni sono molteplici: oltre alla riflessione che la pandemia ha sollecitato sul significato del proprio tempo e sull'importanza di dare qualità alla propria vita e non dedicarla solo al lavoro, si pone anche la crescente difficoltà per un giovane di decodificare il futuro e di capire cosa lo attende, quale percorso dovrà fare e quando potrà coronare i propri sogni. La conseguenza è che i giovani non riescono più ad essere lungimiranti e preferiscono "un uovo oggi che una gallina domani". In altre parole, preferiscono dare valore al momento presente, che non sacrificarlo per un futuro così incerto nel se e nel quando.

PROGETTI DI VITA

La prima cosa che, dunque, il datore di lavoro deve comprendere è che non richiamerà più lavoratori bravi, i talenti, con una retribuzione alta, o spinti dalla necessità di lavorare. Li attrarrà (c.d. *talent attraction*) perché saprà offrire progetti interessanti di crescita personale e professionale. In sostanza, i giovani bravi saranno attratti dalle aziende e dagli Studi che sapranno creare occasioni di crescita a tutto tondo, che offriranno percorsi di carriera e di crescita personale. I giovani, abituati anche dal web e dai social ad essere protagonisti, vogliono sentirsi "ingaggiati" nelle realtà lavorative; vogliono sentire di farne parte attiva e di avere un ruolo e non vogliono sentirsi in panchina in attesa del passaggio generazionale per diventare protagonisti.

Anche sul tema del sacrificio, di cui tanto si parla, i giovani non è vero che non sono disposti a farlo; non sono disposti a farsi sfruttare, a fare sacrifici senza un senso, questo sì. Non possiamo certo dargli torto per questo. Dunque? I giovani sono disposti a sacrificarsi se si sentono parte di un progetto, se sentono di investire nella direzione giusta e sono inseriti in un contesto sano di crescita e di apprendimento.

TALENT EXTRACTION

Saper integrare i giovani lavoratori nei contesti organizzati, saperli coinvolgere, saperli motivare, vuol dire creare le condizioni ambientali perché possano fiorire e tirar fuori i propri talenti. Questo dovrebbe essere il compito di un contesto di lavoro sano, non solo attrarre i talenti, ma anche far maturare i talenti, far emergere. Così, tanto per cominciare, non vedremmo più fughe di cervelli che qui da noi non si sentono apprezzati.

Una volta create le condizioni per fiorire, si passa poi al senso di responsabilità e di autodeterminazione che va coltivato nel mondo del lavoro. Si lavorerà sempre meno a tempo e sempre più per risultati; si controllerà sempre meno il lavoratore e si responsabilizzerà sempre di più.

La visione non è da Mulino Bianco, ma è realistica, perché già esiste in altri Paesi europei del nord, per esempio. Quindi si tratta di fare finalmente questo salto di mentalità per trasformare vecchie abitudini oramai datate, con nuovi trend più aderenti alle caratteristiche del mondo del lavoro attuale.

Una sola parola può spiegare questo epocale cambiamento di rotta dagli anni '70 ad oggi: si è sempre parlato di RISORSE UMANE, vedendo, appunto, la persona come una risorsa per l'azienda e per la società; ora questa espressione che indicava la forza lavoro si è trasformata in CAPITALE UMANO, ad indicare l'importanza di saper investire sulla risorsa più utile che un'azienda e uno Studio professionale possa avere: la persona umana. E tutto questo proprio nell'epoca dell'intelligenza artificiale, della robotica e del web.

Insomma, mai come oggi il miglior investimento per un'organizzazione sono le persone, il loro benessere e la loro crescita.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2023: Euro 110 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Natalia Butucel, Mario Alberto Catarozzo, Federico Dal Bosco, Luca Malaman, Pierfranco Santini, Gerardo Sarcina

Chiuso in redazione il 19 Ottobre 2022

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2022 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)